

quale soggetto responsabile dell'attuazione del FdR sulla base di apposito Accordo di finanziamento che comprende tutti gli elementi indicati nell'allegato X del regolamento (UE) 2021/1060 e che regola i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario.

L'Autorità di Gestione regionale prevede la costituzione di un Comitato di monitoraggio degli strumenti finanziari, presieduto dalla medesima Autorità di Gestione, da un rappresentante della F.I.R.A. e dai Dirigenti affidatari degli interventi del PS interessati dallo strumento finanziario.

FI.R.A. si impegna ad esercitare tutta l'attività necessaria alla gestione dello strumento finanziario in applicazione dell'art. 58 del Reg. UE 2021/1060, e dell'art 80 del Reg. UE 2021/2115 e nel rispetto delle finalità definite negli obiettivi specifici e delle azioni di cui al Complemento di Programmazione della Regione Abruzzo 23/27.

Per le attività affidate a FI.R.A. saranno riconosciuti i costi e le commissioni di gestione nei limiti della soglia del 7% di cui all'articolo 80, paragrafo 5 del Reg. (UE) 2021/2115 da intendersi comprensivi dei costi da sostenere per le attività di Banca Service di un istituto bancario che sarà individuato da parte di FI.R.A., nel rispetto dell'evidenza pubblica

Tale banca service svolgerà di fatto il ruolo di mero esecutore delle direttive impartite direttamente dalla FIRA SpA relativamente a:

- imprese con cui procedere alla sottoscrizione di contratto di finanziamento;
- importo da erogare a titolo di prestito.

In ottemperanza all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, FI.R.A. assumerà l'impegno di tenere una contabilità separata delle risorse del PSN 2023-2027 destinate allo strumento di cui sopra e ad adempiere alle disposizioni in tema di interessi e plusvalenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Reg. (UE) 2021/1060.

Al fine di promuovere l'efficienza dell'intera filiera creditizia a supporto del settore agricolo, agroalimentare e forestale non si escludono possibili sinergie con strumenti finanziari disponibili a livello nazionale (strumenti ISMEA, Mediocredito centrale, ecc.), così come a livello EU (ad esempio, prestito intermediato bancario BEI, InvestEU, ecc.).

Si ritiene che nel periodo 2023-2027 potrà continuare il graduale passaggio da politiche tradizionali, basate sul contributo a fondo perduto, a strumenti rotativi di capitale di rischio, tra cui garanzie e prestiti, nonché forme miste di agevolazione anche nell'ambito di interventi attivati tramite strumenti finanziari. I benefici derivati da tali strumenti sono ascrivibili a:

- tassi di interesse agevolati rispetto a quelli di mercato;
- progressiva riduzione delle garanzie collaterali accessorie a supporto del prestito erogato;
- miglioramento della qualità progettuale e corresponsabilizzazione del beneficiario finale derivante dalla necessità di ripagare il finanziamento;
- combinazione dei prestiti con le garanzie;
- (aspetto generale) l'attivazione di strumenti di garanzia contribuisce a mitigare le difficoltà che il sistema del credito incontra nel far fronte a problemi di finanziamento delle PMI agricole, sia per le spese correnti sia per quelle di funzionamento;
- (aspetto generale) la natura rotativa degli strumenti consente alle risorse finanziarie investite di generare successivi flussi di denaro moltiplicandone gli effetti positivi.

4.7 Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale

4.7.1 Elenco degli investimenti non ammissibili

Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE

2021/2115)

Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

a) acquisto di diritti di produzione agricola;

b) acquisto di diritti all'aiuto;

c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;

d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;

f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.

g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;

h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;

i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;

l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;

Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del

4.7.2 Definizione di area rurale e applicabilità

L'Italia adotta la definizione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2022, che classifica i comuni italiani in 4 aree:

- A.** Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale
- B.** Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie agricola e forestale appare sempre avere un peso rilevante
- C.** Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio con stabili relazioni con altri settori dell'economia;
- D.** Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

La classificazione sarà utilizzata dalle Regioni e Province Autonome ai fini dell'adozione di specifiche priorità territoriali nella selezione delle operazioni. A livello regionale è possibile prevedere sotto-articolazioni più dettagliate delle macro-aree A, B, C e D.

4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale.

1. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE AL FEASR

Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti

1.1) Principi generali

Le spese per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1.

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto a) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,
- alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.

1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)

Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

1.

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1.

1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;

3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1.
 1. spese di funzionamento;
 2. spese di personale;
 3. spese di formazione e consulenza;
 4. spese di pubbliche relazioni;
 5. spese finanziarie;
 6. spese di rete;
 7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nella sezione 1.3.

1.5) Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1.
 1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
 2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

1.6) Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

1.
 1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
 2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
 3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di

riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.

4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.
5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente .

2. CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO

2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;
2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

2.2) Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

3. ANTICIPI PER GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO E COOPERAZIONE (art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2021/2115)

La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

4. INFORMAZIONI COMUNI AL SETTORE FORESTALE

Alla luce delle nuove sfide in cui il settore forestale nazionale è coinvolto, in primis quelle degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, gli interventi forestali proposti concorrono direttamente, nella diversità ecologica e socioeconomica che caratterizza il patrimonio e il settore forestale italiano, al perseguimento degli obiettivi previsti dalle strategie europee Forestale (COM/2021/572 final) e Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dalla Strategia Forestale Nazionale approvata nel febbraio del 2022 e adottata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e dai Programmi Forestali delle Regioni e delle Province Autonome. Viene pertanto definita un'azione unitaria e di sistema-al fine di massimizzare l'efficienza delle risorse finanziarie e l'efficacia delle azioni attivabili per tutelare il patrimonio forestale nazionale, valorizzare l'erogazione dei servizi ecosistemici e promuovere lo sviluppo sostenibile delle filiere forestali (ambientale, produttiva e socioculturale); garantendo al

contempo lo stato di salute e la tutela del capitale naturale, intervenendo sulle criticità e vulnerabilità del territorio e del settore, prevenendo e contenendo i danni al patrimonio e causati da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e i conseguenti impatti socioeconomici alle comunità locali delle aree montane e rurali.

4a) Beneficiari degli interventi forestali:

I beneficiari al sostegno previsto per gli interventi di interesse forestale vengono individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, e possono essere, quindi, riconducibili alle seguenti tipologie, dettagliatamente esplicitate nelle singole schede di intervento e nelle procedure di attivazione delle singole regioni:

- proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;
- altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione degli interventi anche a titolarità regionale;
- Regioni e P.A., o soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;
- PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritti alla Camera di commercio territorialmente competente, che operano nel settore forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco;

Titolare di superficie forestale: proprietario (pubblico o privato), persona fisica, e loro associazioni, gruppo di persone fisiche o persona giuridica in possesso di un titolo di conduzione (cfr 4.1.3.2) della proprietà e che svolge attività di coltivazione, gestione e/o utilizzazione del bosco di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

Azienda forestale (forest holding): superficie (pubblico o privato), costituita da una o più parcelle di bosco o altra terra boscata gestita come singola unità dal punto di vista della gestione e/o utilizzazione

Imprese forestali: impresa, singola o associata, iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore forestale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, indipendentemente dalla sua forma giuridica (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Foresta

Il patrimonio forestale nazionale corrisponde all'insieme dei boschi, di cui all'art3, commi 3 e 4 del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata (**c.f.r. par. 4.1.8**).

Ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), le Regioni e Province Autonome, per quanto di loro competenza nell'autonomia sancita dalla Costituzione della Repubblica italiana (art. 117) e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco e aree assimilate a bosco rispetto a quella nazionale, purché non venga diminuito il livello di tutela e

conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

Ai soli fini statistici viene riconosciuta all'art. dall'art.15, comma 1, del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) la definizione adottata nel 2001 dal Global Forest Resources Assessment (FRA) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) già utilizzato nel 2005 per la realizzazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC).

4b.1) Arboricoltura

Coltivazione di impianti arborei con specie forestali autoctone e di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo, anche micorrizzate, con ciclo produttivo (turno di taglio) non inferiore agli 8 anni, e con finalità multiple (produttive, ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, ecc.) e liberamente reversibile al termine del ciclo culturale previsto.

Non rientrano nella definizione gli impianti di Short Rotation Forestry e di Short Rotation Coppice (c.f.r. par. 4.1.2.3.2)

4b.2) Sistema agroforestale

Sistema di utilizzazione del suolo nel quale sono presenti sulla stessa superficie, consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture e produzioni agricole e zootecniche estensive. (cfr. par.4.1.2.1) in cui si possono anche ottenere legno e prodotti forestali secondari.

4b.4) Proprietà pubbliche forestali

Sono superfici forestali pubbliche quelle possedute dallo Stato o da Enti pubblici e territoriali e preordinate in modo diretto o indiretto al pubblico interesse. *Appartengono a questa categoria le Foreste, qualificate come beni patrimoniali indisponibili dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabili dalle leggi che li riguardano.*

4b.5) Programmazione e Pianificazione forestale

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la Strategia forestale Nazionale (SFN) definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola in attuazione degli indirizzi della Strategia forestale dell'UE (COM/2021/572 final). Le Regioni e Province Autonome, contestualizzano e attuano gli indirizzi nazionali nei propri Programmi Forestali Regionali (PFR), e nei Regolamenti forestali regionali e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale individuano e definiscono per contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le ordinarie pratiche di gestione del bosco, le prescrizioni di gestione obbligatorie per tutta la superficie forestale regionale nel rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile..

I **Programmi Forestali Regionali**, forniscono linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale e adottano approcci, interpretazioni e scelte metodologiche in base al proprio contesto territoriale, ambientale, socioeconomico e culturale, coerentemente ai principi fondamentali e indirizzi strategici definiti a livello nazionale dalla Strategia Forestale Nazionale.

Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di pianificazione forestale, come previsto dall'art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale) del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

I Piani di gestione o strumenti equivalenti, previsti all'articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 34 del 2018 corrispondono, per il territorio nazionale, agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano di forestale di intervento straordinario, piano di riordino, piano colturale, piano di intervento e/o di investimento, piano di taglio poliennale, piano integrato particolareggiato, scheda boschiva, progetto per opere di rimboschimento, piano colturale e di mantenimento dei rimboschimenti, ecc). Detti piani sono redatti ai sensi della normativa nazionale e regionale pertinente, e con essi vengono programmate le attività e gli interventi selvicolturali e di gestione forestale nella proprietà o comprensorio forestale di riferimento.

I Piani Regionali Antincendio Boschivo (AIB), previsti ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 353/2000, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definisce: definiscono le zone classificate a rischio medio o alto di incendi boschivi, nel rispetto della decisione della Commissione C(93) n. 1619 del 24 giugno 1993 a norma dell'art. 2 del Reg. (CEE) 2158/92, e individuano gli interventi utili e necessari al fine di accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali e intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino.

4b.6) Gestione Sostenibile delle foreste

Il rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e Province Autonome.

È opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), l'esecuzione sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, di ogni intervento selvicolturale (in attuazione o in assenza di un Piano di gestione o strumento equivalente) su tutto il territorio nazionale viene autorizzata dagli enti territoriali competenti in materia, ed è comunque sempre subordinata al rispetto dei principi di GFS. Le informazioni pertinenti il rispetto dei criteri di GFS sono inoltre deducibili dagli strumenti di pianificazione vigenti (quali i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e dagli atti autorizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In assenza degli strumenti di pianificazione o strumenti equivalenti, l'approvazione e l'esecuzione dei singoli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio.

In considerazione delle prescrizioni del contesto normativo nazionale e regionale vigente e della ridotta dimensione aziendale forestale nazionale (meno di 10 ettari), la superficie forestale sottoposta a piani di gestione o strumenti equivalenti risulta solamente il 16% (INFC2015), con profonde differenze regionali sull'obbligo di predisposizione per tipologia di proprietà e dimensione della superficie minima.

In considerazione di quanto evidenziato, viene previsto a livello nazionale che il sostegno al settore forestale, solo per le aziende forestali con superfici superiori a 100 ettari, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti il rispetto dei principi di GFS provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano, in relazione alle disposizioni normative, caratteristiche territoriali e fondiari delle Regioni e Province Autonome. Al di sotto di tale soglia o in assenza di questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque

garantire dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, e deducibili anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di intervento”, volto a fornire elementi utili anche alla valutazione dell’efficacia dell’operazione e per il raggiungimento delle finalità e obiettivi del presente Piano.

4b.7) Investimenti non produttivi in foresta

Investimenti volti a valorizzare e incrementare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste, perseguendo impegni di tutela ambientale e paesaggistica, di miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di tutela, di assetto idrogeologico, e valorizzazione turistico, ricreativo e culturale, senza escludere i benefici economici nel lungo termine nella produzione legnosa e/o di prodotti forestali non legnosi.

4b.8) Investimenti produttivi in foresta

Investimenti materiali e immateriali per il settore forestale in grado di generare, anche nel breve periodo, un aumento del valore economico delle foreste o della redditività dell’azienda/impresa agricola o forestale. Gli investimenti sono funzionali a garantire inoltre un efficace tutela, gestione e valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio forestale.

4b.9) Filiera forestale

Filiera produttiva che coinvolge processi e competenze professionali fortemente differenziate, dall’approvvigionamento alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e prodotti non legnosi (castagne, nocciole, ghiande, funghi, pinoli, tartufi, frutti di bosco, ecc.), in cui differenti operatori economici si impegnano a promuovere la cooperazione tra utilizzatori, produttori, trasformatori e consumatori. La sua struttura viene tradizionalmente suddivisa in tre macro entità strettamente connesse fra di loro: produzione forestale: comprende tutte le attività selvicolturali inerenti le fasi di gestione, raccolta e approvvigionamento; prima trasformazione: comprende tutte le lavorazioni eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di trasformazione che producono assortimenti o prodotti semilavorati non finiti o grezzi; trasformazione industriale: comprende tutte le lavorazioni successive la produzione e prima trasformazione. Le componenti risultano legate fra di loro da scambi intersettoriali e coinvolgono trasversalmente tutte le fasi della Filiera, presentando frequenti collegamenti e competizioni nell’approvvigionamento delle materie prime.

4b.10) Associazione/organizzazione di produttori forestali

Tutte le forme associative o di organizzazione costituite per i seguenti scopi:

- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato anche attraverso l’accorpamento delle superfici produttive per una gestione e/o utilizzazione collettiva, oppure
- commercializzazione in comune dei prodotti e dei servizi forestali della gestione e/o utilizzazione collettiva, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso, oppure
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e servizi forestali, oppure
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni/organizzazioni di produttori forestali, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l’organizzazione di processi innovativi;

4b.11) Unione di produttori

Unione che raggruppa le associazioni di produttori forestali riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia.

4b.12) Disturbo

Evento generato a seguito di calamità naturali di natura biotica o abiotica, avversità atmosferiche o eventi catastrofici naturali o di origine antropica che portano a perturbazioni nelle condizioni ambientali di un luogo, con alterazione e cambiamenti significativi nella struttura fisica, nella disposizione degli elementi biotici ed abiotici, influenzando gli equilibri ecologici dell'ecosistema forestale, alterando le biocenosi. I disturbi possono avere effetti immediati e profondi con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale (calamità naturali generate anche dal cambiamento climatico che possono distruggere più del 20% della provvigione legnosa della proprietà come incendi, tempeste di fuoco, inondazioni, tempeste, invasioni di insetti, nonché eventi meteorologici quali gelo, galaverna, ghiaccio, tempesta, grandine, forti piogge o siccità prolungata, ecc.).

5. INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI

Il presente paragrafo disciplina aspetti trasversali comuni a tutte gli interventi a superficie o a capo/alveare. In particolare, gli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante dello sviluppo rurale nell'ambito del PSP sottostanno alle seguenti condizioni comuni e, ove applicabili, agli interventi di sostegno SRB 01,02 E 03, nonché alle indennità compensative SRC 01, 02 e 03. In ogni caso le Regioni/PPAA possono porre limiti più stringenti a quanto definito.

Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi o nei complementi di programmazione.

Con riferimento agli impegni delle precedenti programmazioni che prevedono una data interannuale quale data di fine impegno, nei complementi di programmazione regionali sono previste specifiche disposizioni finalizzate ad evitare il doppio finanziamento.

La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno, fatte salve eventuali eccezioni presenti in talune SRA.

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la **possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno**, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Tale percentuale rappresenta il limite massimo, che può essere definito in modo più restrittivo dalle Regioni e P.A. nei rispettivi complementi di programmazione. Nel caso specifico di ACA 14 è consentita una riduzione maggiore, riportata nelle specificità regionali dell'intervento.
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se